

COMUNE DI LIMBIATE

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 novembre 2002 con deliberazione n° 78.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Comune

1. La comunità di Limbiate è autonoma secondo i principi e nei limiti della Costituzione, dell'ordinamento degli Enti Locali e delle norme del presente Statuto. Essa è costituita dalla popolazione che vive nel territorio comunale.
2. Il capoluogo del Comune è sito nella località abitata di Limbiate. Presso il capoluogo si riuniscono gli organi elettivi collegiali, salvo esigenze particolari dagli stessi adeguatamente motivate. La sede del Comune è situata in Piazza 5 Giornate, 3. Può essere modificata con atto del Consiglio comunale.
3. Il territorio di Limbiate ha una estensione di Kmq. 12.4 e confina con i territori di Bovisio Masciago, Varedo, Paderno Dugnano, Senago, Cesate, Solaro.

Art. 2 - Stemma, gonfalone

1. Il Comune ha, come suoi segni distintivi, lo stemma e il gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, che così descrive:
 - a) stemma = d'azzurro alla fascia d'argento caricata da due torte rosse, accostata da un volo abbassato d'oro e da un ape dello steso; il tutto abbassato al capo di rosso, alla "L" maiuscola d'oro circondata da due rami di quercia e di alloro decussati in punta; ornamenti esteriori da Comune.
 - b) gonfalone = drappo partito, d'azzurro e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Limbiate. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. La Giunta con proprio atto motivato, ne autorizza l'uso e la riproduzione.
3. All'esterno della sede municipale, e di tutti gli edifici pubblici comprese le scuole di ogni ordine e grado, anche in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale, sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea, unitamente a quelle della Regione Lombardia e del Comune, secondo le modalità di cui al D.P.R. 7.4.2000 n.121.

Art. 3 – Autonomia

1. Il Comune, Ente territoriale, è autonomo ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione; esercita tale prerogativa nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto. Il Comune in quanto autonomo, non esaurisce le proprie finalità nel perseguimento degli scopi propri dell'ordinamento statale, ma li integra con obiettivi propri, direttamente assunti dal corpo sociale che rappresenta.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4 – Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439 e condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli stati devono rispettare l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione operando in ogni momento in conformità ai fini ed ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite, affinché non debbano più esserci popoli oppressi con le armi, minacciati dal terrorismo, discriminati per motivi religiosi, etnici e politici.
2. L'azione del Comune è volta a perseguire la giustizia sociale e a promuovere i diritti di cittadinanza per affermare la centralità della persona umana e la sua dignità e perché vengano superate qualsiasi forme di esclusione.

L'azione del Comune, inoltre, si informa ai principi di sussidiarietà, uguaglianza, di solidarietà e pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

3. Il Comune:
 - a) rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale;
 - b) valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi;
 - c) promuove la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, e lo sviluppo di adeguate politiche educative e di sostegno della genitorialità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli. A tal fine promuove la soddisfazione dei diritti e dei bisogni dei cittadini tramite efficienti ed efficaci servizi;
 - d) opera per garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e la loro partecipazione alla vita sociale e culturale, attua iniziative per la tutela dei disabili, intesa a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;
 - e) promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, in tutti gli ambiti della vita associata. Organizza tempi e modalità della propria attività sulla base delle esigenze e degli impegni di lavoro, sia professionale che di cura familiare dei cittadini;
 - f) agisce attivamente per garantire e valorizzare la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, nelle Aziende speciali e nelle Istituzioni, nonché in ciascun Ente nel quale il Comune ha una propria rappresentanza;
 - g) fa propria l'idea di sviluppo sostenibile anche attraverso il piano locale di Agenda 21, assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente, attraverso la promozione di uno sviluppo socio-economico che recepisca la compatibilità nonché la sostenibilità ecologica che valorizzi il territorio e le sue risorse

quali beni non illimitati a disposizione della comunità presente e da tramandare alle generazioni future. Incentiva fra i cittadini comportamenti e stili di vita orientati all'educazione ambientale;

- h) mantiene relazioni di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia con tutte le città nello spirito della Carta europea anche con l'istituzione di gemellaggi fra Enti Locali;
- i) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove la cultura della pace, dei diritti umani e politiche di cooperazione, contribuisce a garantire il rispetto delle diverse culture che nella città convivono, afferma l'elevato valore del servizio civile e ne promuove l'impiego nelle proprie strutture. Il Comune sostiene iniziative miranti all'unità politica ed economica dell'Europa;
- j) favorisce nell'ambito di una visione di giustizia sociale l'iniziativa economica libera in tutti i settori che promuovono ed incentivano lo sviluppo economico e le attività produttive come previsto dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti (trattato di Roma 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203);
- k) tutela il patrimonio linguistico locale, ne valorizza l'uso e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale dei costumi e delle tradizioni affinché lo sviluppo della città conservi e trasmetta la memoria storica della comunità locale. Il Comune promuove il senso di appartenenza alla comunità anche mediante interventi in cui i soggetti componenti la comunità siano tutelati;
- l) promuove e favorisce le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio, al successo formativo, alle pari opportunità e all'apprendimento per tutta la vita, a partire dalla prima infanzia, per la costruzione di un sistema formativo integrato, ispirato ad un'attenta cultura dei valori civili sanciti dalla Costituzione, anche in collaborazione con le autonomie scolastiche;
- m) concorre a realizzare le condizioni che permettano a tutti i cittadini l'effettivo diritto al lavoro e favorisce la formazione e l'elevazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
- n) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei cittadini e delle cittadine e delle loro espressioni associative;
- o) nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini, del patrimonio culturale e degli equilibri ambientali, protegge e tutela gli animali e favorisce la coesistenza armonica tra le diverse specie viventi;
- p) assegna alla tutela dell'ambiente carattere fondamentale, adottando tutte le misure idonee per contrastare i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e quelli attualmente non classificati, nonché tutte le misure idonee per la bonifica dei corsi d'acqua: Garbogera, Lombrina e Cisnara;
- q) riconosce il ruolo degli organismi di rappresentanza sindacale dei lavoratori in difesa dei diritti e della dignità del lavoro;
- r) assume la carta ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e si adopera per una città attenta ai bisogni dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, favorendone le opportunità educative, valorizzando il mondo giovanile;
- s) si riconosce nei valori espressi dalla Resistenza, anche nel ricordo del sacrificio di Francesco Solari e dei fratelli Casati, limbiatesi morti per la libertà.

Art. 5 - Funzionalità dell'Ente

1. Il Comune persegue le proprie finalità tramite un'azione amministrativa condotta con criteri di funzionalità intesa come capacità di adattare l'azione amministrativa all'evoluzione dei valori, delle caratteristiche socioeconomiche della comunità locale e delle caratteristiche dell'ambiente fisico in cui essa vive.
2. In particolare tale capacità si realizza attraverso l'adozione di Regolamenti Comunali, provvedimenti amministrativi, programmi e indirizzi, la produzione di beni e servizi, la determinazione di trasferimenti

finanziari a soggetti economici e sociali esterni, in quantità, qualità e tempi idonei a dare risposta alla domanda di intervento del Comune.

3. Per garantire la propria funzionalità i competenti organi del Comune devono:
 - a) adottare un'azione politico-amministrativa orientata al costante miglioramento della conoscenza delle esigenze di sviluppo economico-sociale della comunità locale;
 - b) definire un ordine di priorità tra le diverse esigenze della comunità locale nel rispetto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente;
 - c) attuare quanto previsto alla precedente lettera b) utilizzando le risorse rese disponibili dal progresso delle conoscenze tecniche, organizzative ed economiche.

Art. 6 - Funzioni del Comune

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative nell'interesse della popolazione comunale riguardanti il proprio territorio con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e corretto uso del territorio medesimo e dello sviluppo socioeconomico.
2. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Comune attua forme di programmazione e di cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune nell'esercizio della sua autonomia concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
5. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, razionalità, trasparenza, economicità e qualità, la cui efficienza ed efficacia si concretizza nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'Amministrazione ai bisogni della collettività e dei singoli cittadini.

Art. 7 – Compiti

1. Oltre alle funzioni proprie il Comune svolge funzioni conferitegli con legge dello Stato e della Regione. I costi relativi all'attuazione delle deleghe non possono gravare in alcun modo sul bilancio comunale.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art. 8 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
3. L'attestazione e la sottoscrizione della conseguita esecutività delle deliberazioni è attribuita al Segretario comunale.
4. I regolamenti comunali, intervenuta la prescritta approvazione, sono pubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO

I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 9 - Gli organi di governo del Comune

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Art. 10 - Tutela assicurativa degli Amministratori

Il Comune provvede, nei confronti dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco, alla copertura assicurativa, comprensiva degli oneri di assistenza legale, dei rischi di responsabilità civile, penale e amministrativa, derivanti da fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e salva l'ipotesi di dolo e colpa grave.

CAPO

II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Poteri del Consiglio

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio rappresenta la collettività comunale, svolge funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di controllo. Adotta i provvedimenti di propria competenza. Vigila affinché siano garantiti i diritti dei cittadini, l'equità tra le persone ed i gruppi sociali, nel rispetto della normativa sulle pari opportunità, la parità delle condizioni fra gli operatori economici, condizioni tutte che costituiscono criteri guida per l'esercizio della discrezionalità da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del successivo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare esclusivamente atti che, in rapporto alla situazione, devono essere prorogabilmente assunti al fine di evitare pregiudizi al perseguimento dei fini istituzionali del Comune.
4. Il Consiglio ha l'obbligo di assicurare nelle Commissioni di sua competenza la rappresentanza della minoranza.
5. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e dallo Statuto e recepisce deleghe e trasferimenti di funzioni regionali nei limiti della copertura finanziaria assicurata.
6. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.
7. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire in merito alle questioni che esigono indagini od esame speciale.

Art. 12 - Maggioranza e opposizioni consiliari

1. Al fine di dare corretta applicazione alle norme che riservano alla maggioranza ed alle opposizioni prerogative e diritti, per maggioranza consiliare deve intendersi l'insieme dei Consiglieri comunali appartenenti alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco risultato eletto, nonché i Consiglieri, candidati alla carica di Sindaco e non risultati eletti, collegati alla lista o gruppo di liste che, al secondo turno elettorale, risultino collegate al candidato Sindaco eletto.

2. Appartengono alle opposizioni tutti i Consiglieri non facenti parte della maggioranza.
3. È fatta salva la possibilità di adesione o dissociazione di singoli Consiglieri mediante espressa dichiarazione da inviare al Presidente del Consiglio comunale.
4. L'organo competente provvede, entro sessanta giorni, a ripristinare prerogative e diritti attribuiti dall'ordinamento alla maggioranza ed alle opposizioni, ove si verifichi quanto previsto al precedente comma.

Art. 13 - Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco nei modi e tempi previsti dalla legge e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale, prima di deliberare su ogni altro oggetto, sotto la presidenza del Consigliere anziano, procede alla convalida degli eletti. Il Consiglio esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, e dichiara – quando ricorre il caso – quali di essi incorrono in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3. La convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.
4. Esperita la convalida degli eletti ed adottata la relativa deliberazione, il Sindaco giura fedeltà alla Costituzione Italiana davanti al Consiglio comunale e comunica la composizione della Giunta.
5. Il Consiglio comunale procede poi ad eleggere il Presidente e il Vicepresidente secondo le modalità dei successivi articoli, ed ancora, ad eleggere la Commissione elettorale comunale.

Art. 14 - Elezione del Presidente

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea, fra i suoi componenti, escluso il Sindaco.
2. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Ove non venga raggiunta tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione in una successiva seduta, da tenersi entro dieci giorni. Nel caso che anche nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei due terzi, il Consiglio elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti, previo scrutinio segreto da tenersi nella medesima seduta.
4. Il Consigliere anziano procede alla proclamazione dell'eletto, il quale assume immediatamente la presidenza.

Art. 15 - Elezione del Vicepresidente

1. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio elegge tra i Consiglieri il Vicepresidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.
2. Qualora il Presidente del Consiglio sia eletto tra i Consiglieri di maggioranza, il Consiglio, a garanzia istituzionale del ruolo delle minoranze, elegge il Vicepresidente tra i Consiglieri di minoranza.

Art. 16 - Elezione suppletiva

1. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o Vicepresidente, il Consiglio procede alla sostituzione entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di cessazione, con le modalità stabilite negli articoli precedenti.
2. La cessazione dalla carica di Presidente e di Vicepresidente è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art 17 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio ispira la propria azione a criteri di imparzialità ed equità.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio, lo convoca e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno inserendo le questioni richieste dall'Assemblea, dal Sindaco, dalla Giunta, dalle Commissioni, dai singoli Consiglieri, secondo le norme previste dal regolamento;
 - c) fissa il giorno della seduta previa consultazione con il Sindaco e con il Segretario;
 - d) dirige i lavori del Consiglio;
 - e) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio;
 - f) precisa le conseguenze delle varie proposte, pone ai voti le deliberazioni, dichiara l'esito delle votazioni e l'adozione delle deliberazioni;
 - g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio secondo le modalità stabilite dal regolamento.
 - h) coordina l'attività istituzionale dei singoli Consiglieri e dei gruppi consiliari.
 - i) tutela le prerogative dei componenti il Consiglio e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
 - j) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo.
 - k) esercita ogni altra funzione che la legge e il regolamento gli attribuiscono.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente dispone di apposito ufficio al quale sono assegnati i mezzi e le risorse necessarie, secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile dell'ufficio opera secondo le direttive impartite dal Presidente.

Art. 18 - Vicepresidente del Consiglio

1. Il Vicepresidente del Consiglio coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.
2. Il Vicepresidente adempie inoltre a quelle funzioni di competenza del Presidente che gli vengono temporaneamente delegate.

Art. 19 - Incompatibilità

La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio è incompatibile con quella di capo gruppo nonché di Presidente e Vicepresidente di Commissione consiliare.

Art. 20- Revoca

1. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Segretario comunale valuta la fondatezza giuridica della proposta e riferisce al Sindaco, il quale ne dispone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio può essere convocato, con le modalità previste dal regolamento:
 - a) per determinazione del Presidente;

- b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, nei casi di cui al precedente comma, lettere b) e c).
 3. **Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui ai commi precedenti, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.**

Art. 22 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce in prima o in seconda convocazione, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento.
2. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dal Regolamento.
3. Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che abbiano dichiarato di astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione o che dichiarino di non partecipare al voto.
3. I nominativi degli astenuti e dei non partecipanti al voto sono annotati nel verbale della seduta.
4. In caso di parità di voti o qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta si intende non approvata.

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta, oppure in seduta aperta.

Art. 25 – Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo, di norma, a scrutinio palese.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di votazione ed i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 26 – Indirizzi e nomina dei rappresentanti

1. Il Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva a quella di cui all'articolo 13 del presente Statuto, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
2. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservati dalla legge, in Enti,

Aziende, Istituzioni, organizzazioni e Commissioni del Consiglio comunale ne definisce e disciplina le relative modalità.

Art. 27 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale rispetto alla composizione consiliare. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, individuate dal Regolamento per le Commissioni consiliari permanenti, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 28 - Linee programmatiche del mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro centottanta giorni dal giuramento, il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo, con indicazione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei tempi di realizzazione, delle risorse e dei mezzi previsti.
2. Ciascun Consigliere comunale interviene nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento finale relativo allo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 29 - Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, nelle materie di cui ai Capi II e III del Titolo II, sono contenute in un regolamento interno adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta.
2. Il regolamento disciplina, altresì, la gestione delle risorse, attrezzature e strutture attribuite al Consiglio comunale per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, ove stanziati.

CAPO**III****I CONSIGLIERI COMUNALI****Art. 30 - Il Consigliere comunale**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalla legge.
4. Il comportamento dei Consiglieri, del Presidente, oltre che del Sindaco e degli Assessori, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto delle distinzioni tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori comunali e quelle proprie dei Dirigenti e dei Responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

Art. 31 - Doveri di partecipazione e decadenza dalla carica

1. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel Comune di Limbiate per la notifica e la comunicazione anche tramite supporto informatico di tutti gli atti di legge e di ogni informazione utile all'esercizio del suo mandato.
2. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fa parte, nei giorni e nelle ore stabilite nell'avviso di convocazione.
3. Il Consigliere che senza giustificati motivi non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto secondo le procedure di cui ai commi successivi.
4. Il Consigliere può giustificare, esclusivamente in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale l'assenza ad una o più sedute. La giustificazione, che deve pervenire prima dell'inizio della seduta alla quale si riferisce, fa venire meno la declaratoria di decadenza.
5. La decadenza è promossa dal Presidente del Consiglio comunale o da un Consigliere.
6. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale avrà diritto di presentare le giustificazioni delle assenze entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, con prudente ed equo apprezzamento, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.
8. Ogni Consigliere, può chiedere, con lettera motivata diretta al Presidente, di essere considerato "in aspettativa" per un periodo non superiore a tre mesi. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto nella prima adunanza utile.

Art. 32 – Obbligo di astensione

1. Gli Amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani

urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado. Si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 78, comma 4, del Testo unico 267/2000 per i piani urbanistici.

Art. 33 - Poteri del Consigliere comunale

1. I Consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni di sindacato e di controllo, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, hanno diritto a:
 - a) esercitare il diritto di iniziativa e di proposta su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, proposte di delibera, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e questioni di indirizzo riguardanti argomenti relativi all'Amministrazione comunale o di rilevanza politica, sociale ed economica di carattere generale secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono alle interrogazioni e alle interpellanze entro trenta giorni. In caso di mancato rispetto del termine devono essere fornite al presentatore adeguate motivazioni;
 - c) ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, dalle forme associative di cooperazione di cui il Comune fa parte, previste dal Capo V, Titolo II, Parte I, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, tutti i dati, documenti ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha altresì diritto di prendere visione e di avere copia degli atti adottati, nonché di tutti i documenti preparatori in essi richiamati, dagli organi del Comune, dai Responsabili degli uffici e dei servizi, dalle Aziende, dalle Istituzioni, dagli Enti dipendenti, dalle Commissioni consiliari e comunali ed eventuali istituti di partecipazione su base territoriale.
2. Tutti gli atti deliberativi assunti dalla Giunta sono trasmessi in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, nonché ai Consiglieri comunali che ne fanno richiesta. Il regolamento stabilisce le forme attraverso le quali i testi deliberativi sono messi a disposizione dei Consiglieri.
3. Per il computo dei quorum richiesti per le iniziative di competenza dei Consiglieri comunali, si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica, computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento per eccesso degli eventuali decimali.

Art. 34 - Indennità dei Consiglieri comunali

Ai Consiglieri compete il gettone di presenza nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 35 - Dimissioni del Consigliere comunale

Le dimissioni devono essere indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario. Devono pervenire, a cura del Consigliere dimissionario, al protocollo dell'Ente durante l'orario di apertura dell'ufficio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 36 - Surrogazione del Consigliere comunale

1. La surrogazione del Consigliere, ove non diversamente stabilito dalla legge, deve essere deliberata nel termine di dieci giorni dalla data di cessazione dalla carica.
2. Durante il periodo di cui al precedente comma, il Consiglio e le Commissioni già convocati possono validamente deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari è sospesa sino alla surroga del Consigliere.

Art. 37 - Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, colui che nell'elezione del Consiglio comunale ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 73, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. A parità di voti si ha per anziano il maggiore di età.
2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano lo sostituisce il Consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 38 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi a norma di regolamento.
2. Ciascun gruppo è costituito dai Consiglieri eletti di una stessa lista. Ogni gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. E' concessa la costituzione di un gruppo consiliare anche ai partiti e alle liste che, a seguito della competizione elettorale, dovessero eleggere un solo Consigliere.
3. I Consiglieri sono liberi di cambiare gruppo o di costituire nuovi gruppi purchè risultino composti di almeno due membri. I Consiglieri senza gruppo confluiscono nel gruppo misto al cui interno possono adottare una denominazione propria.
4. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno il Capogruppo.
5. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature, i servizi e le risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni, prevedendo appositi stanziamenti nel bilancio.
6. Le funzioni dei gruppi consiliari sono stabilite dal regolamento.

Art. 39 – Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco, o un Assessore suo delegato, ha facoltà di partecipare alle riunioni della conferenza dei Capigruppo.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina le competenze e le modalità di funzionamento della conferenza.

CAPO IL SINDACO

IV

Art. 40 – Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio Comunale ed è responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. All'atto della proclamazione, il Sindaco assume tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 41 – Supplenza

In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco lo sostituisce il

Vicesindaco. Quando si assenti o sia impedito anche il Vicesindaco fa le veci del Sindaco in successione il componente della Giunta più anziano di età.

Art. 42 – Competenze

Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. Adempie alle attribuzioni a lui conferite dalle leggi e dallo Statuto ed in particolare:

- a) assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta promuovendo, stimolando e coordinando l'attività degli Assessori;
- b) impartisce le direttive per assicurare che l'attività amministrativa e la gestione si svolgano secondo criteri di imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, pubblicità e secondo gli obiettivi approvati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi deliberati dalla Giunta;
- c) indice i referendum comunali;
- d) emana le ordinanze per l'esercizio delle proprie attribuzioni nei servizi di competenza statale e quale autorità locale;
- e) rappresenta l'Ente in giudizio, previa deliberazione della Giunta. L'esercizio di tale rappresentanza può essere delegato ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- f) informa la Giunta ed il Consiglio sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al Comune e, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio, assume le determinazioni conseguenti;
- g) promuove accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio. A tal fine il Sindaco relaziona in ordine agli Enti che si intendono coinvolgere, all'intervento oggetto dell'accordo, ai tempi, alle modalità, ai finanziamenti e agli adempimenti cui sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo;
- h) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni agli Assessori e, ove consentito, ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale, al Direttore generale, ove costituito, ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- i) può chiedere al Segretario comunale o al Direttore generale di pronunciarsi rispettivamente sulla conformità alle norme e sulla conformità agli obiettivi ed indirizzi degli organi di governo, degli atti di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Il regolamento stabilisce competenze, procedure e modalità per l'adozione degli eventuali conseguenti atti;
- j) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità, rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti, dell'attività delle Aziende pubbliche, degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune nonché dell'operato dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed ogni altro organismo. Il Sindaco ne riferisce al Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione;
- k) esercita le proprie competenze in materia di orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) stipula le convenzioni tra il Comune ed altri Enti Locali;
- m) dispone in ordine alla concessione del patrocinio dell'Ente per manifestazioni ed analoghe iniziative promosse da terzi.

Art. 43 - Pubblicità delle spese elettorali

Il preventivo ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei singoli candidati alla carica di Sindaco e delle diverse liste, sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune a cura del Segretario comunale a partire dal decimo giorno successivo alla loro presentazione e per una durata di trenta giorni consecutivi, dandone avviso al pubblico.

Art. 44 - Mozione di sfiducia

1. Ove venga proposta una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il Presidente procede alla convocazione del Consiglio, in seduta pubblica, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dall'assunzione della proposta al protocollo dell'Ente.
2. Il Sindaco partecipa alla discussione e alla votazione della mozione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.

Art. 45 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, formulate per iscritto e indirizzate al Consiglio, sono assunte al protocollo dell'Ente. Il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione ai Consiglieri comunali.
2. La seduta del Consiglio per la presentazione delle dimissioni deve tenersi entro dieci giorni dall'assunzione delle dimissioni al protocollo dell'Ente. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo stato di impedimento permanente di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, deve essere accertato dal Consiglio comunale.

CAPO**V****LA GIUNTA COMUNALE****Art. 46 - Composizione e nomina della Giunta comunale**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un minimo di sei e un massimo di dieci Assessori da lui nominati, fra i quali il Vicesindaco.
2. Il Sindaco nomina con decreto i componenti della Giunta, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di legge e che abbiano accettato la nomina per iscritto.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora il Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto di accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. Eventuali modifiche nella composizione della Giunta durante il mandato sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta consiliare successiva.
5. Gli Assessori partecipano, con solo diritto di parola e con le modalità previste dal regolamento, alle riunioni del Consiglio comunale e, qualora invitati, a quelle delle Commissioni consiliari.
6. I provvedimenti del Sindaco previsti dal presente articolo, nonché dai successivi articoli 47 e 48, sono immediatamente esecutivi.

Art. 47 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori, fatti salvi i casi di decadenza dell'intera Giunta, cessano dalla carica per dimissioni, revoca disposta dal Sindaco e per perdita dei requisiti di nomina.
2. Le dimissioni dei singoli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta consiliare successiva.
4. L'esercizio del potere di revoca degli Assessori da parte del Sindaco deve essere motivato.

Art. 48 – Organizzazione

1. La Giunta esercita le proprie funzioni in modo collegiale.
2. Gli Assessori sono Responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di cui al successivo comma.
3. Le funzioni dei singoli Assessori sono stabilite con apposito provvedimento di incarico del Sindaco da comunicare al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
4. La Giunta può adottare un regolamento interno per l'esercizio della propria attività.

Art. 49 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco, mediante deliberazioni collegiali, all'attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo. La Giunta inoltre:
 - a) predispone le proposte degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio comunale;
 - b) adotta atti di indirizzo per la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei Responsabili degli uffici e dei servizi al fine di attuare piani, obiettivi e programmi approvati dal Consiglio comunale. È competente altresì ad adottare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, i seguenti atti:
 - I determinazione delle aliquote dei tributi, nel rispetto del relativo ordinamento stabilito dal Consiglio comunale;
 - II fissazione dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio comunale;
 - III adozione di indirizzi interpretativi ed applicativi di atti normativi di propria competenza;
 - IV nomina di Commissioni ed altri organi collegiali, ove previsto dallo Statuto e dai regolamenti;
 - V adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori;
 - VI approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche, fatta salva espressa diversa previsione di legge;
 - VII definizione, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, dei criteri generali e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
 - VIII accettazione di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - IX definizione di criteri e modalità per la concessione o l'uso di beni di proprietà o nella disponibilità del Comune;
 - X costituzione in giudizio e nomina del difensore dell'Ente;
 - XI decisione di addivenire a transazioni e conciliazioni;
 - XII determinazione della dotazione organica del personale dell'Ente;
 - XIII adozione del programma triennale del fabbisogno del personale;
 - XIV collaborazione con terzi all'organizzazione di incontri, convegni ed altre manifestazioni non previste in atti fondamentali del Consiglio comunale.
 - c) adotta i criteri generali cui devono attenersi i Responsabili degli uffici e dei servizi nell'esercizio della attività contrattuale di competenza;
 - d) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
 - e) compie tutti gli atti non attribuiti espressamente dalla legge e dallo Statuto agli organi comunali.
2. La Giunta, nell'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La Giunta è tenuta a riferire al Consiglio comunale sulla propria attività ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri.

4. L'iniziativa per le deliberazioni di competenza della Giunta spetta a ciascuno dei suoi componenti previa intesa con il Sindaco.

Art. 50 - Deliberazioni d'urgenza

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, deliberare variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima seduta consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. La deliberazione di variazione del bilancio, assunta d'urgenza dalla Giunta, deve essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio comunale entro sessanta giorni e, comunque, devono essere ratificate entro il 31 dicembre le deliberazioni adottate negli ultimi due mesi dell'anno finanziario.

Art. 51 - Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. In caso di parità di voti o qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, la proposta si intende non approvata. I nominativi degli astenuti sono annotati nel verbale.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, nonché funzionari o esperti esterni.

TITOLO III: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO

I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 52 - Titolari dei diritti di partecipazione

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché ai cittadini italiani e dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, anche non residenti nel Comune, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitino nel Comune la propria attività prevalente di lavoro e studio.

Art. 53 - Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, comprese le aggregazioni non formalmente istituite che tuttavia perseguono scopi e svolgono attività che potrebbero inerire le scelte dell'amministrazione e promuove strumenti ed organismi di partecipazione popolare su base territoriale finalizzate alla determinazione delle decisioni dell'Ente locale.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione ne definisce le modalità di istituzione e funzionamento.
3. Il Comune promuove la raccolta di proposte e suggerimenti delle libere forme associative sulle diverse materie di propria competenza e ne valorizza i contributi.
4. Il Comune favorisce la vita delle libere forme associative con adeguate politiche di sostegno.
5. Nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto in ordine alle diverse forme di gestione dei servizi pubblici locali, il Comune può stipulare convenzioni con libere forme associative.
6. Il Comune garantisce in ogni caso la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, gli organismi, le aggregazioni e le associazioni.
7. Le associazioni svolgono funzione consultiva del Comune e degli organi decentrati anche attraverso l'istituzione delle consulte.

Art. 54 - Le consulte

1. Le consulte esercitano i diritti di istanza, petizione e proposta nei settori di loro specifico interesse.
2. Le consulte concretizzano la rappresentanza di tutti quegli organismi e persone che, localmente, hanno una particolare conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività al fine di integrare, arricchire e stimolare le iniziative degli organi amministrativi del Comune con l'apporto di specifiche competenze.
3. Le consulte sono i soggetti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.
4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina il numero, i settori e le specifiche funzioni delle consulte.
5. Nelle consulte sono rappresentate le associazioni ed organizzazioni del settore che siano registrate nell'apposito Albo secondo i requisiti generali precisati dal regolamento.
6. Le consulte vengono sentite obbligatoriamente, secondo le aree ed i settori di loro attività, anche in assemblea generale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione annuale nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Art. 55 - Iniziativa popolare

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono rivolgere istanze al Sindaco ed agli Assessori nelle materie di rispettiva competenza. L'istanza può essere sottoscritta da uno o più aventi diritto e comporta per il Sindaco o per l'Assessore competente l'obbligo di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione.
2. I titolari dei diritti di partecipazione possono inoltrare petizioni e proposte di deliberazione alla Giunta o al Consiglio secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Le proposte e petizioni inoltrate alla Giunta e al Consiglio devono essere sottoscritte rispettivamente da almeno il 3% degli elettori. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio hanno l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno dell'organo di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
3. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte la relativa pronuncia deve essere adeguatamente motivata.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono avere per oggetto interventi e provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere materie escluse dai referendum a norma di Statuto.
5. Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina modalità e procedure per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione.
6. Nel caso di istanze concernenti materie di competenza del Sindaco e di istanze, petizioni e proposte concernenti materie di competenza della Giunta, i relativi conseguenti provvedimenti adottati devono essere comunicati, per conoscenza, al Consiglio comunale.

Art. 56 – Azione popolare

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa del Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del Comune entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di

assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo.

Art. 57 – Referendum

1. Il Comune prevede il referendum quale strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta del 20% degli elettori aventi diritto.
3. Il referendum verte su materie di esclusivo carattere locale e di interesse generale e comunque non può riguardare le seguenti materie:
 - a) elezione del Sindaco e nomina degli Assessori comunali;
 - b) nomina o designazione di Amministratori di competenza comunale;
 - c) stato giuridico e trattamento economico del personale comunale;
 - d) istituzione e ordinamento di tributi, tariffe e rette e determinazione delle relative aliquote;
 - e) Statuto comunale e regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e dei Consigli di circoscrizione;
 - f) statuti delle Aziende, Istituzioni e società a partecipazione comunale;
 - g) bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune, Aziende e società partecipate;
 - h) provvedimenti che hanno esaurito i loro effetti;
 - i) provvedimenti dai quali siano derivate irrevocabili obbligazioni del Comune nei confronti di terzi;
 - j) interi atti generali a contenuto normativo;
 - k) questioni che perseguono risultati contrari a norme di legge o di regolamento.
4. Salvo motivi d'urgenza, una volta indetto il referendum, gli organi del Comune si astengono dal deliberare sulle materie oggetto del referendum stesso.
5. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. La proposta referendaria si ritiene approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Sindaco deve proporre la deliberazione conseguente l'esito della consultazione entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato referendario. L'esito del referendum non è vincolante. Il mancato accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni.
6. Non può essere proposto un nuovo referendum sulla medesima materia prima che siano trascorsi tre anni e comunque prima dell'elezione del nuovo Consiglio.
7. Il regolamento sugli istituti di partecipazione disciplina le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 58 - Pubblici dibattiti

1. Il Comune prevede l'indizione di pubblici dibattiti nonché Consigli comunali aperti riguardanti sia l'attività amministrativa che argomenti di rilevante interesse sociale.
2. L'assemblea viene convocata dal Sindaco d'ufficio o a richiesta di almeno il 3% degli elettori aventi diritto.

Art. 59 – Protezione Civile

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferitigli dalle leggi statali e regionali, si coordinerà con le Istituzioni

statali e regionali al fine di promuovere il servizio di protezione civile, avvalendosi di strutture proprie e di volontari.

2. Allo scopo di cui al comma precedente viene promossa un'azione di informazione, addestramento ed aggiornamento del personale addetto alla protezione civile e della popolazione.
3. Il servizio avrà cura di istituire l'elenco delle risorse umane e materiali.

CAPO

II

DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI ASSISTENZA

Art. 60 - Pubblicità degli atti e diritto di informazione

1. Il Comune svolge la propria attività secondo criteri di razionalità, trasparenza ed immediatezza, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, osservando, salvo il disposto del comma successivo, il principio della pubblicità degli atti in ogni fase del procedimento amministrativo.
2. Tutti gli atti del Comune, delle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa previsione di legge, di regolamento o di altro atto adottato conformemente al regolamento.
3. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti dalle Aziende speciali, consorzi, Enti a partecipazione comunale, società a prevalente capitale pubblico locale da esso controllate, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto dei diritti e delle disposizioni di legge.
4. Al fine di rendere efficace il diritto all'informazione ed all'accesso agli atti del Comune e di agevolare la presentazione di istanze, petizioni e proposte, l'organizzazione comunale prevede espressamente un servizio dedicato all'informazione ed alla comunicazione ai cittadini.
5. Le raccolte della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto ed i regolamenti comunali sono messi a disposizione dei cittadini, presso la Biblioteca comunale.

Art. 61 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Coloro che vi hanno diritto possono esercitare l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
2. Il regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti disciplina i contenuti del diritto di accesso ed individua:
 - a) i casi di inaccessibilità;
 - b) le ipotesi di differimento dell'esercizio del diritto;
 - c) i soggetti coinvolti;
 - d) le misure organizzative idonee a garantire agli aventi diritto l'effettivo esercizio dell'accesso;
 - e) i termini per l'esercizio del diritto ed i relativi costi.

Art. 62 - Tutela della riservatezza dei dati

1. Il Comune, nello svolgimento dell'attività amministrativa, garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
2. Un apposito regolamento disciplinerà:
 - a) le misure poste a tutela della riservatezza dei dati personali trattati dall'Ente, sia con strumenti cartacei

che informatici;

- b) l'individuazione dei soggetti coinvolti;
 - c) le forme di comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati;
 - d) le modalità di redazione delle informative al cittadino.
3. Il regolamento contiene norme di collegamento con la disciplina sulla tutela del diritto di informazione e accesso agli atti e ai documenti del Comune.

Art. 63 - Diritto di assistenza e interpello

- 1. Gli uffici competenti devono fornire ai cittadini, in quanto interessati, ogni esauriente assistenza relativa al disbrigo di pratiche che li riguardino.
- 2. Un apposito regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in materia di tributi locali, da parte del contribuente.

CAPO IL DIFENSORE CIVICO

III

Art. 64 – Funzioni

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico quale organo garante del buon andamento, della tempestività, dell'imparzialità e correttezza dell'attività amministrativa comunale.
2. L'azione del Difensore Civico è esercitata a tutela dei diritti dei cittadini nei confronti del Comune, delle Istituzioni e degli Enti o Aziende gestori di servizi comunali.
3. Il Difensore Civico ha altresì funzione di controllo sugli atti del Comune secondo quanto previsto dalla legge.
4. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, il Difensore Civico può:
 - a) chiedere agli uffici comunali, alle Istituzioni, agli Enti ed alle Aziende di cui al comma 2 l'esibizione di atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
 - b) richiedere il riesame di quegli atti e procedimenti nei quali abbia riscontrato vizi o irregolarità;
 - c) segnalare al Sindaco omissioni, ritardi, violazioni di legge o abusi.
5. L'intervento del Difensore Civico a tutela dei diritti del cittadino può essere richiesto senza vincoli di forma.
6. I criteri di scelta, i compiti, l'indennità di funzione e le modalità di intervento del Difensore Civico sono determinati dall'apposito regolamento.
7. Il Difensore Civico trasmette al Consiglio comunale una relazione annuale sulla propria attività. L'esame della relazione avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 65 - Elezione e durata in carica

1. Il Consiglio comunale, entro centoventi giorni dal suo insediamento, elegge il Difensore Civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza il Consiglio ne pronuncia la revoca o la decadenza nei casi previsti dal regolamento.
2. Il Difensore Civico è scelto fra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio e di adeguata esperienza professionale. Il regolamento stabilisce le condizioni di ineleggibilità alla carica.
3. La durata in carica del Difensore Civico coincide con quella del Consiglio comunale che lo ha eletto. L'incarico è prorogato sino all'elezione del successore.
4. Il Comune assegna al Difensore Civico il personale, le strutture e le attrezzature ritenute necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

TITOLO IV: ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO

I

PRINCIPI GENERALI

Art. 66 - Principi

1. L'attività amministrativa è improntata ai principi di:
 - a) separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) programmazione dell'attività e verifica dei risultati;
 - c) perseguimento, nell'azione amministrativa, degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
 - d) individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza, valorizzando le risorse umane disponibili;
 - e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, snellezza dei procedimenti, soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Art. 67 - Procedimenti amministrativi

Il Consiglio disciplina, con regolamento adottato a maggioranza dei componenti, i profili generali dei procedimenti amministrativi, ispirati ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento, pubblicità, trasparenza, legalità, snellezza delle procedure, economicità e separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale, al Direttore generale, ai Dirigenti e/o ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

CAPO

II

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 68 - Struttura organizzativa

1. Il Comune definisce il proprio assetto organizzativo ispirandosi ai principi di funzionalità e flessibilità riguardo ai compiti ed ai programmi di attività da organizzare. La struttura si articola in unità organizzative autonome ovvero aggregate per progetti, programmi e funzioni.
2. La struttura dell'Ente è definita dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le diverse articolazioni organizzative, differenziate in base ai compiti, alle funzioni e agli obiettivi da raggiungere e ne stabilisce le modalità per la loro individuazione e costituzione.
3. Il regolamento individua le strutture organizzative apicali e le relative competenze.
4. Le strutture apicali possono essere accorpate, qualora esigenze di maggior coordinamento ed integrazione lo richiedano, in aree funzionali, affidate ad un Responsabile dei servizi, ovvero alla responsabilità di un Dirigente, secondo criteri e modalità definiti dal regolamento.

Art. 69 - Dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel numero complessivo delle unità lavorative disponibili per lo svolgimento dei compiti dell'Ente, sulla base del programma annuale delle attività da realizzare.

2. Il regolamento definisce le modalità di revisione periodica della dotazione organica e di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale, nonché i requisiti d'accesso e le modalità di reclutamento.

Art. 70 - Qualificazione del lavoro e sviluppo professionale

1. Il Comune, al fine di garantire la qualità dei servizi, la loro efficienza ed economicità, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo delle professionalità del personale, mediante interventi di formazione ed aggiornamento, l'utilizzazione degli strumenti dell'autonomia contrattuale, l'adozione di meccanismi di valutazione delle posizioni e dei risultati e di conseguenti sistemi selettivi di incentivazione retributiva.
2. Il Comune garantisce, in applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, la rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne. Individua strumenti per realizzare azioni positive per garantire pari opportunità nella nomina e nella copertura di posti di responsabilità di servizi e uffici e negli incarichi interni ed esterni di dirigenza.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati con appositi provvedimenti, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro, allo Statuto, ed agli atti di indirizzo degli organi di governo dell'Ente.
4. Il Comune tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali e mantiene costanti rapporti di consultazione con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

Art. 71 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per grave violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
6. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) presiede la commissione di disciplina e ne dirige l'ufficio;
 - d) esercita le funzioni del Direttore generale nei casi in cui quest'ultimo non sia stato nominato;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
7. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del

personale comunale.

Art. 72 - Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce requisiti e modalità per il conferimento del relativo incarico.

Art. 73 - Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale nel caso in cui non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 74 – Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispose la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato di obiettivi previsti rispettivamente agli artt. 169 e 197, c.2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000.
2. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) coordina l'attività dei Dirigenti e ne presiede la conferenza;
 - b) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
 - d) adotta i provvedimenti di autorizzazione alla mobilità esterna del personale dipendente, previo parere non vincolante del Dirigente o responsabile della struttura cui fa capo il dipendente interessato;
 - e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - f) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - g) formula la proposta dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per lo schema organizzativo e per la dotazione organica dell'Ente;
 - h) esercita, inoltre, ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dal Sindaco e dalla Giunta.

Art. 75 – Dirigenti

1. I Dirigenti sono individuati nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, che ne disciplina compiutamente compiti e funzioni.

2. Ove individuati, definiscono d'intesa con il Direttore generale e nel rispetto degli indirizzi del Sindaco e degli Assessori di riferimento l'ipotesi di programma operativo e gestionale ai fini della predisposizione e adozione del Piano Esecutivo di Gestione, secondo le modalità previste nei sistemi di programmazione dell'Ente.
3. I Dirigenti provvedono, inoltre, ad organizzare gli uffici e i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale a cui rispondono funzionalmente e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. I Dirigenti nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

Art. 76 - Compiti dei Dirigenti

1. I Dirigenti stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) pronunciano le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposti e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - i) provvedono a dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
 - j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del proprio personale dipendente;
 - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
 - m) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il corretto espletamento. Le modalità, le procedure di assegnazione di tali deleghe sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 77 – Funzionari Responsabili dei servizi

1. I funzionari Responsabili degli uffici e dei servizi svolgono, in modo autonomo, le funzioni di gestione amministrativa del settore loro assegnato, sotto il coordinamento del Dirigente di settore dal quale dipendono funzionalmente.
2. In mancanza del Dirigente, svolgono le funzioni di cui agli articoli 75 e 76 ove applicabili e secondo quanto stabilito dal regolamento degli uffici e dei servizi.
3. Sono Responsabili della legalità, imparzialità e buon andamento delle attività gestite dagli uffici e dai servizi suddetti, nonché della regolarità tecnica delle proposte di deliberazione che vengono sottoposte alla Giunta e al Consiglio.

Art. 78 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del mandato sindacale;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 79 – Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dall'art. 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalle precedenti assegnazioni di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 80 - Uffici di staff per gli organi di indirizzo e di controllo

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.to Lgs 267/2000.

Art. 81 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato sindacale, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 82 - Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.to Lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.to Lgs 286/99.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina forme, modalità e procedure del controllo interno.

CAPO**III****RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE****Art. 83 - Norme applicabili**

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, del Codice Civile e delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio del personale.

Art. 84 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di legge che comportano danni all'erario del Comune.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Direttore, il Dirigente e/o Responsabile dei servizi che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Direttore, o ad un Dirigente e/o Responsabile dei servizi la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 85 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario, dal Direttore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del primo comma, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso esprimendo voto contrario.

Art. 86 - Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

CAPO**IV****FINANZA E CONTABILITÀ****Art. 87 - La programmazione**

1. Il Comune ispira la propria azione al metodo della programmazione che garantisce la congruenza delle specifiche azioni e decisioni con il quadro generale degli indirizzi e degli obiettivi.
2. Sono strumenti della programmazione:
 - a) il documento contenente le linee programmatiche del mandato;
 - b) gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - c) gli obiettivi programmatici per la gestione dei consorzi, delle Aziende e delle Istituzioni;
 - d) i programmi generali dell'attività, i programmi settoriali e i programmi di circoscrizione e di particolari aree territoriali approvati annualmente dal Consiglio su proposta della Giunta che contengono la specificazione annuale dei piani di lungo periodo;
 - e) il programma triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale;
 - f) i piani territoriali ed urbanistici e i programmi pluriennali e annuali per la loro attuazione;
 - g) la relazione previsionale e programmatica che costituisce base di riferimento per le previsioni finanziarie annuali e pluriennali;

- h) criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli strumenti della programmazione, corredati delle relative previsioni finanziarie, sono disciplinati dalle vigenti normative di legge in materia e dal regolamento di contabilità.
 4. La predisposizione dei piani delle attività e degli interventi pluriennali ed annuali è disciplinata dalle norme statali in materia di ordinamento contabile e dal regolamento di contabilità.
 5. Sono fatte salve le competenze del Consiglio comunale anche per atti non previsti dagli strumenti di programmazione di cui ai commi precedenti.

Art. 88 - Risultati di gestione

I risultati della gestione dell'esercizio finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo anche attraverso idonea documentazione che ponga a confronto i risultati medesimi con le indicazioni contenute nei documenti di indirizzo programmatico, così come stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento di contabilità.

Art. 89 - Revisione economico-finanziaria

1. Le disposizioni di legge ed il regolamento di contabilità disciplinano la composizione, durata in carica, modalità di nomina, cause di decadenza, funzioni, compenso e responsabilità del collegio dei Revisori dei Conti. Il regolamento definisce le modalità per il reintegro del collegio dei revisori, nei casi in cui ciò si renda necessario; può altresì prevedere la nomina di revisori supplenti.
2. La funzione di revisione economico-finanziaria viene esercitata a diversi livelli di analisi, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
3. Il Consiglio comunale, contestualmente alla nomina, può attribuire al collegio dei Revisori dei Conti ulteriori funzioni di collaborazione in materia di regolamenti comunali e per problematiche di natura contabile e fiscale.

Art. 90 - Attività contrattuale

1. I rapporti giuridici di natura patrimoniale, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti nel rispetto delle forme di legge.
2. L'attività contrattuale dell'Ente è disciplinata da norme regolamentari, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.

CAPO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

V

Art. 91 - Servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme giuridiche stabilite dalla legge.
3. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale possono essere gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) Istituzioni;
 - b) Aziende speciali anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dagli Enti Locali, regolate dal Codice Civile.

È consentita la gestione in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al presente comma.

È possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite dagli Enti Locali o da essi partecipate.

4. Il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza industriale costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. I soci privati e l'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato si effettuano con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società prevede la nomina degli Amministratori e dei sindaci previsti da parte dell'Ente locale.

Art. 92 - Aziende speciali e Istituzioni

1. Con delibera di Consiglio Comunale il Comune può istituire Aziende speciali, Enti strumentali dell'Ente locale, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Organi dell'azienda speciale e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Per quanto non previsto dalla legge, lo Statuto dell'azienda disciplina:

- a) il regime giuridico degli organi aziendali, con particolare riguardo alle attribuzioni di programmazione e d'indirizzo del Consiglio di amministrazione, alle competenze gestionali e di rappresentanza legale del Direttore, alle prerogative di rappresentanza politico-amministrativa nei confronti del Comune, e d'indirizzo e coordinamento del Presidente, alle competenze del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e i requisiti di qualificazione professionale e d'integrità morale di essi;
- c) il numero e i requisiti professionali e d'iscrizione ad albi dei componenti del Collegio dei revisori;
- d) i casi e le forme di revoca dei Revisori dei Conti per inadempienza;
- e) l'introduzione di forme autonome di verifica della gestione;
- f) i contenuti peculiari del rapporto di lavoro dei dipendenti e le modalità del loro reclutamento.

3. Il Consiglio comunale, detta i principi per l'elezione dei rappresentanti del Comune di nomina sindacale in seno al Consiglio di amministrazione tra i cittadini italiani aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e comprovate doti di professionalità e capacità amministrativa. Non possono ricoprire le cariche di Presidente e di componenti del Consiglio di amministrazione i Consiglieri, i Revisori dei Conti e i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali da esso istituite.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica quando incorrano nella perdita dei requisiti indicati nel comma precedente.

5. I rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Sindaco.

6. Il Sindaco procede alla sostituzione dei Rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione che siano dimissionari o decaduti o comunque cessati dalla carica.

7. Il Direttore dell'azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali. Il suo rapporto di lavoro è instaurato e regolato mediante contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni,

rinnovabile.

8. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda, secondo le modalità previste dallo Statuto aziendale adotta regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'azienda ed i rapporti con gli utenti. Il regolamento è approvato dal Consiglio comunale.
9. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'azienda costituiscono allegato a quello del Comune.
10. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 93 - Gestione di servizi pubblici aventi rilevanza industriale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, può essere promossa la costituzione di società capitali con la partecipazione maggioritaria del Comune di Limbiate, anche in forma associata con altri Enti Locali cui può essere affidata direttamente tale attività. Inoltre il Comune può avvalersi di imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica. Il Comune non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Gli Enti Locali in forma associata possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza che è incedibile.
2. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra l'Ente locale e la società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio allegati ai capitolati di gara.
3. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della società è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.
4. Nel caso in cui le nomine siano effettuate dal Sindaco, le stesse hanno la durata del mandato sindacale.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si rinvia a quanto contenuto negli artt. 113 e 113 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituiti dall'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 441.

Art. 94 – Incompatibilità

È incompatibile la carica di Presidente delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle società per azioni con la carica di componente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato di società, pubbliche o private, che operano in regime di concorrenza con le Aziende speciali, le Istituzioni o le società per azioni, nonché di società che abbiano quale fine gli stessi scopi sociali delle Aziende speciali, delle Istituzioni o delle società per azioni.

Art. 95 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Enti Locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento

organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comune e Provincia, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 96 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è un Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente, che sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto del Consorzio.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge.

Art. 97 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi d'interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del

Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Il Sindaco convoca una conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
4. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere autorizzata dal Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
7. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che abbia competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto o indiretto, della sua Comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
8. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 98 - Modificazioni, abrogazioni e interpretazione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. La approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo e diviene operativa dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. Ogni iniziativa di modifica o di abrogazione statutaria, respinta dal Consiglio, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione.
5. Lo Statuto che ha natura giuridica normativa deve essere interpretato secondo i criteri dell'interpretazione delle norme.
6. I Consigli di circoscrizione rimangono in carica sino al 31 Marzo 2003. Trascorso tale termine si intendono decaduti.

Art. 99 - Adozione e adeguamento dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. I regolamenti previsti dallo Statuto sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.
3. I regolamenti comunali devono essere adeguati allo Statuto vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti o al loro adeguamento di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme riguardanti le rispettive materie vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, purché risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 100 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto, approvato ai sensi della legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.
2. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.